

TRIBUNALE DI MODENA

RICORSO EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel procedimento di VG Tribunale di Modena

OCC: Dott.ssa Marcella Montanari

Monica Beltrami - OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. Nicola Soldati del Foro di Modena, C.F. SLDNCL67L25F257C (fax: 059.4394063 Pec: avvnicolasoldati@cnfpec.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 40124 Modena, Via Mario Vellani Marchi 20, presso cui dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, più avanti per brevità indicato come ricorrente

PREMESSO

- che la ricorrente, in data 9 aprile 2021, ha presentato domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento all'Organismo di Composizione della crisi presso la Camera di Commercio di Modena (di seguito anche solo "OCC"), versando in situazione di sovraindebitamento (**doc. 1**);

- che l'OCC della Camera di Commercio di Modena ha nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Marcella Montanari (**doc. 2**);

- che, successivamente alla nomina della predetta professionista, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita tutta la documentazione richiesta, necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e

patrimoniale del debitore che di seguito si riassume;

- che la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato (**doc. 3**).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa, domiciliata, espone quanto segue.

1. Profilo oggettivo

Appare doverosa una premessa riguardante i requisiti dell'istante, al fine di evidenziare sin da subito come lo stesso rientri pienamente nelle **condizioni di ammissibilità** previste dalla norma in esame per l'accesso alla richiesta procedura.

La ricorrente è da qualificarsi come **“consumatore”** ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 3/2012 in quanto chiede di essere liberata da obbligazioni pecuniarie contratte per scopi estranei all'impresa: come meglio si argomenterà *infra*, la signora Monica Beltrami presta attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze di Coop Alleanza 3.0, percependo uno stipendio netto mensile di circa **OMISSIS**.

Come evidenziato nella narrativa di seguito esposta, ove sono bene specificate le cause che hanno portato l'istante a richiedere l'ammissione alla procedura in oggetto, si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, tenuto conto che la stessa:

- si trova in uno stato da sovraindebitamento a cui intende porre rimedio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia si trova in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il*

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

Per quel che concerne la individuazione delle cause che hanno portato al sovraindebitamento, dalla narrazione che segue è possibile comprendere come la debitrice istante non abbia provocato, bensì abbia subito il sovraindebitamento.

2. Le cause che hanno portato alla situazione debitoria

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla signora Beltrami nel corso degli ultimi anni che la hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

La signora Monica Beltrami, come sopra accennato, presta attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze di Coop Alleanza 3.0, percependo uno stipendio netto mensile di circa Euro *OMISSIS* (doc. 4).

Ad oggi la stessa è convivente con il proprio marito signor Silvestro Vincenzo Grasso e la propria figlia, Laura Grasso Silvestro, quest’ultima non economicamente indipendente, con figlia minore di pochi mesi, e, quindi, totalmente a carico dei genitori.

È bene, sin da subito, evidenziare come la ricorrente abbia da sempre portato avanti un’esistenza dignitosa e onesta, affrontando le normali difficoltà

economiche quotidiane e le spese necessarie con i mezzi a propria disposizione.

Nell'anno 2005, i coniugi hanno sottoscritto un contratto di mutuo fondiario con Unipol Banca s.p.a., per l'importo erogato di **OMISSIS**, ad un tasso d'interesse effettivo annuo del **OMISSIS (doc. 5)**, per l'acquisto dell'abitazione familiare, con la ragionevole convinzione di poterlo ripagare grazie alla stabile attività lavorativa di entrambi.

La situazione economica della signora Beltrami ha, tuttavia, incontrato un serio ostacolo quando la ditta individuale di autotrasporti del marito, avviata da alcuni anni, ha subito un grave dissesto economico e finanziario, non permettendo più ai coniugi di pagare regolarmente le rate del predetto mutuo.

All'insorgere delle difficoltà economiche dell'attività d'impresa del marito, infatti, la signora Beltrami si è trovata costretta, per far fronte alle normali esigenze di vita, a fare ricorso al credito al consumo, sottoscrivendo due contratti di prestito personale di modesta entità (**docc. 6, 7**) entrambi in regolare ammortamento.

Oltre a ciò, si trovava costretta a sospendere altresì il pagamento delle rate mensili del finanziamento concesso per i benefici sulle rate del mutuo di cui al "Piano Famiglie" (**doc. 8**).

Vale la pena sottolineare che detti finanziamenti sono stati accesi unicamente per sopperire a reali esigenze di vita e sostentamento della famiglia, potendo la signora Beltrami, durante il lungo periodo di difficoltà economica del marito, fare affidamento unicamente sul proprio stipendio per mantenere l'intero nucleo familiare composto da tre persone.

È opportuno, inoltre, rilevare come nel caso in esame l'istante non abbia in

alcun modo assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. L'auspicio era infatti quello di ripianare la situazione dei debiti, nello specifico del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione, non appena la situazione economica dell'attività del marito sarebbe migliorata.

Le problematiche e la conseguente esposizione debitoria dell'attività di autotrasporti, tuttavia, andarono ad aggravarsi ulteriormente, fino alla completa cessazione dell'attività, avvenuta in data 12 novembre 2019 (**doc. 9**).

Il marito dell'odierna ricorrente, attualmente, presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di Transcargo S.A., percependo uno stipendio netto mensile di circa Euro *OMISSIS*.

L'istante si è, quindi, determinata a presentare domanda all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e a ricorrere all'intestato Tribunale al fine di poter accedere alla liquidazione del proprio patrimonio per consentirle di ripianare l'esposizione debitoria in proporzione alle reali possibilità e ai fabbisogni propri e del proprio nucleo familiare.

3. Procedura familiare

Monica Beltrami, pur avendo presentato domanda di accesso ai servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento separatamente dal proprio marito, ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 7 *bis* della legge 3/2012, introdotta dalla Legge n. 176/2020, ha richiesto, successivamente, all'OCC presso la Camera di Commercio di Modena di instaurare una procedura familiare, unitamente al marito signor Grasso Silvestro Vincenzo, essendo essi conviventi ed avendo la situazione di sovraindebitamento dei due istanti un'origine comune.

L'OCC, infatti, ha provveduto a nominare il medesimo Gestore della Crisi per entrambi i coniugi, nella persona della Dott.ssa Marcella Montanari.

Si rimette, dunque, alla valutazione dell'On. Giudice adito l'opportunità di riunione e coordinamento dei due procedimenti in parola, così come disposto dal comma 4 del già menzionato art. 7 bis.

4. I debiti

Su domanda dell'istante l'OCC presso la Camera di Commercio di Modena ha nominato la Dott.ssa Marcella Montanari quale gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 la quale ha redatto la situazione patrimoniale della ricorrente (**doc. 3**) che, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti posizioni debitorie.

La massa debitoria della ricorrente che ha causato la situazione di sovraindebitamento è costituita da:

- **Marte SVP s.r.l. – C.F. e P.I. 04634710265** con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1: mutuo fondiario e ipotecario (quota di ½, coobbligata con il marito) (*cf.* **doc. 5**). La somma precettata ai coniugi è pari a complessivi Euro 210.170,00 (*cf.* **doc. 10**), a cui è seguito atto di pignoramento immobiliare per Euro 263.391,90, pertanto la quota di debito in capo alla signora Beltrami è pari a complessivi **Euro 131.695,95**;

- il finanziamento concesso da **Unipol S.p.A.** per il pagamento delle rate del mutuo nel periodo di sospensione previsto dal c.d. Piano famiglie, credito ceduto a Marte Spv, precisato in complessivi Euro 18.609,73, di cui **Euro 9.304,86** relativi alla signora Beltrami (quota 50%) (*cf.* **doc. 8**);

- **Fiditalia s.p.a. - C.F. e P.I. 08437820155**, con sede legale in Milano (MI), via Guglielmo Silva, 34 - finanziamento cambiario: debito residuo **Euro**

8.280,00 (cfr. doc. 6);

- **Vivibanca s.p.a. – C.F. e P.I. 04255700652**, con sede legale in Torino, Via Giolitti, 12 – prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio: debito residuo **Euro 14.212,00** (cfr. doc. 7);

- **Condominio Gardenia**: spese condominiali per Euro 1.674,30, che, al netto del deposito e delle somme pagate per il 2021, ammontano ad oggi ad Euro 320,69. Somma di competenza della signora Monica Beltrami: **Euro 160,35**.

5. Profilo oggettivo

La situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del “sovraindebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Come si vedrà in dettaglio, l’attivo patrimoniale di cui dispone la ricorrente è valutabile in Euro 59.500,00, mentre il passivo di cui la stessa deve rispondere ammonta a circa Euro 175.608,87.

La signora Beltrami, pur potendo contare sui redditi della propria attività lavorativa, pari a Euro **OMISSIS** netti mensili (cfr. doc. 4), non è in grado, materialmente, di estinguere i propri debiti con i propri redditi attuali.

Come sopra meglio specificato, deve evidenziarsi, ancora una volta, che lo stato di sovraindebitamento di cui al presente ricorso, non ha genesi, né è stato occasionato, da iniziative personali e non è stato assunto con colpa grave.

Si segnala, da ultimo, che la ricorrente non risulta segnalata nel registro Protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

6. Elenco Creditori e Passività gravanti sulla signora Monica

Beltrami

Attualmente gravano sulla ricorrente le seguenti passività, che possono essere così riepilogate:

Elenco delle Passività:

1. **Compenso OCC**: Euro 5.714,41 oltre accessori, oggi Euro **3.762,41** alla luce dei pagamenti già effettuati (Passività di prededuzione) (**doc. 11**);
2. **Compenso avvocato**: Euro 4.400,00 oltre accessori e spese vive, Euro **6.593,30** (Passività di prededuzione) (**doc. 12**);
3. **Marte SVP s.r.l.** – C.F. e P.I. 04634710265 con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1: mutuo fondiario e ipotecario (quota di ½, coobbligata con il marito). La somma precettata ai coniugi è pari a complessivi Euro 210.170,00 (*cf.* **doc. 10**), a cui è seguito atto di pignoramento immobiliare per Euro 263.391,90; pertanto la quota di debito in capo alla signora Beltrami è pari a complessivi **Euro 131.695,95**;
4. **Marte SVP s.r.l.** – C.F. e P.I. 04634710265 con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, 1: finanziamento per sospensione rate mutuo di cui al “Piano Famiglie” (quota di ½, coobbligata con il coniuge). La somma precisata dal creditore è pari a complessivi Euro 18.609,73; pertanto la quota di debito in capo alla ricorrente è pari a complessivi **Euro 9.304,86** (*cf.* **doc. 8**);

5. **Fiditalia s.p.a.** - C.F. e P.I. 08437820155, con sede legale in Milano (MI), via Guglielmo Silva, 34 - finanziamento cambiario: debito residuo **Euro 8.280,00** (cfr. doc. 6)

6. **Vivibanca s.p.a.** - C.F. e P.I. 04255700652, con sede legale in Torino, Via Giolitti, 12 – prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio: debito residuo **Euro 14.212,00** (cfr. doc. 7)

7. **Condominio Gardenia: Euro 160,35** (doc. 13);

8. **Spese perizia immobile** (perito nominato dal Gestore della crisi): **Euro 600,00** (quota 50%, la restante quota del 50% verrà corrisposta dal coniuge sig. Vincenzo Grasso Silvestro).

Il totale delle passività ammonta ad Euro 174.608,87, oltre al **fondo spese per il Gestore** pari ad Euro **1.000,00**.

7. Elenco attività della signora Monica Beltrami

Tra le fonti di reddito della signora Beltrami vi sono:

1) **Euro 47.500,00** quale quota di $\frac{1}{2}$ del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94 di proprietà del signor Grasso Silvestro e della moglie Beltrami Monica, del valore stimato di Euro 95.000,00. Al riguardo sin da ora è stata formalizzata da parte di soggetto interessato una manifestazione di interesse all'acquisto per il prezzo di Euro 95.000,00 attraverso una proposta irrevocabile di acquisto dallo stesso formulata (**doc. 14**). Tale prezzo appare certamente più favorevole rispetto ad una vendita liquidatoria mediante asta competitiva in corso di procedura.

2) **Euro 12.000,00**, quale quota di reddito da lavoratore dipendente, pari ad Euro 250,00 (Stipendio netto Euro **OMISSIS**) per 48 mesi;

Il totale delle attività ammonta ad Euro 59.500,00, in quanto i beni mobili ulteriori di cui la ricorrente è proprietaria sono di scarsissimo valore e comunque rientrano nell'ambito dei c.d. beni impignorabili.

In proposito si segnala che le autovetture intestate alla ricorrente – Renault Clio (con 149.302 Km del 2013), Citroen AX (con 174.5050 Km del 1992), Toyota Yaris (con 258.153 Km del 2004) – necessarie per recarsi sul luogo di lavoro, sono prive di valore commerciale, in considerazione della vetustà e del chilometraggio delle stesse, e non devono, pertanto essere acquisite dalla procedura.

8. Situazione familiare, economica e patrimoniale e spese necessarie per il proprio sostentamento

La descritta situazione debitoria ha prodotto alla signora Monica Beltrami gravi conseguenze, tenuto conto che risulta aggravata da ulteriori spese che la ricorrente è costretta ad onorare per evitare la dismissione dei servizi necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita.

La signora Monica Beltrami è convivente con il proprio marito signor Grasso Silvestro Vincenzo e la propria figlia Grasso Silvestro Laura, quest'ultima attualmente priva di reddito e con figlia minore di pochi mesi, quindi, totalmente a carico dei genitori (**doc. 15**).

Il signor Grasso Silvestro presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di Transcargo S.A., percependo uno stipendio netto mensile di circa Euro **OMISSIS**.

Lo stesso, al pari della moglie, versa in una situazione di sovraindebitamento e, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria, ha presentato anch'esso domanda di accesso al servizio di composizione della crisi presso l'OCC della

Camera di Commercio di Modena, per mezzo dell'assistenza dello scrivente difensore.

La procedura idonea al ripianamento dei debiti del signor Grasso Silvestro in proporzione alle reali possibilità e fabbisogni dello stesso è stata individuata nella liquidazione del patrimonio.

I coniugi Beltrami e Grasso, in data 1 novembre 2021, al fine di avere accesso alla procedura di sovraindebitamento e di rendere più agevole ed appetibile la vendita dell'immobile di proprietà, stante l'interessamento di un possibile acquirente, si sono trasferiti in un'altra abitazione condotta in locazione.

Il contratto di locazione stipulato dai coniugi prevede il pagamento di un canone mensile di Euro 555,50, inserito tra le spese di mantenimento della famiglia (**doc. 17**).

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) composizione del nucleo familiare (*cf.* **doc. 15**):

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di Grasso Silvestro Vincenzo, Beltrami Monica, Grasso Silvestro Laura;

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (**doc. 17**):

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 850,00 mensili;

c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 19**).

9. Proposte per porre fine alla situazione di dissesto economico

Per superare descritta situazione di dissesto economico, si propone la **liquida-**

zione totale del patrimonio dell'istante, e in particolare:

Tra le fonti di reddito della ricorrente vi sono:

- **Euro 47.500,00** (quota di ½ di Euro 95.000,00): derivanti dalla vendita dell'abitazione sita in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94 di proprietà del signor Grasso Silvestro e della moglie Beltrami Monica, del valore stimato di Euro 95.000,00 /100.000,00 (come da valutazione dell'agenzia immobiliare **doc. 18**). Al riguardo sin da ora è stata formalizzata da parte di soggetto interessato una manifestazione di interesse all'acquisto per il prezzo di Euro 95.000,00 attraverso una proposta irrevocabile di acquisto dallo stesso formulata (*cfr. doc. 14*). Tale prezzo appare certamente più favorevole rispetto ad una vendita liquidatoria mediante asta competitiva in corso di procedura;

- 3) Euro 12.000,00**, quale quota di reddito da lavoratore dipendente, pari ad Euro 250,00 (Stipendio netto Euro **OMISSIS**) per 48 mesi;

Le quote nette di reddito futuro saranno a disposizione dei creditori prevedibilmente ogni fine anno e, comunque, subordinatamente al pagamento delle imposte e dei contributi correnti.

I beni mobili di cui l'istante è proprietaria sono di scarsissimo valore e, comunque, da ritenersi impignorabili, come già sopra evidenziato.

Le risorse finanziarie derivanti dalle quote di stipendio e dalla vendita del bene di cui sopra potrebbero essere impiegate nel seguente modo:

1) pagamento integrale dei crediti prededucibili: spese di giustizia, compensi spettanti ai professionisti e al liquidatore;

2) pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura dell'importo di vendita dell'immobile al netto delle spese da sostenersi per la vendita;

3) pagamento dei creditori privilegiati, rispettando l'ordine delle preferenze e dei privilegi ai quali sarà attribuito il residuo dal ricavato della liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura, pagato i crediti prededucibili ed il creditore ipotecario;

4) pagamento dei creditori chirografari, ai quali sarà attribuito l'eventuale residuo dal ricavato della liquidazione dell'attivo, dopo aver detratto le spese della procedura, pagato i crediti prededucibili, credito ipotecario e quelli privilegiati.

Si segnala, inoltre, che con la presente procedura l'istante ha intenzione di accedere alla liquidazione del proprio patrimonio per soddisfare i creditori in misura superiore rispetto a quanto questi sarebbero in grado di ricavare da una eventuale vendita all'asta dell'unico bene di proprietà (immobile sito in Soliera (MO), Via G. Puccini n. 94) a seguito di procedure esecutive individuali.

È, infatti, evidente che la vendita del summenzionato bene al prezzo di mercato garantirebbe un maggiore realizzo rispetto alla vendita all'asta in sede liquidatoria che, oltre ad avere un prezzo base notevolmente inferiore (al valore di mercato), sarebbe condizionata anche da eventuali offerte al ribasso o, nella peggiore delle ipotesi, da diserzioni che provocherebbero un abbattimento *ex lege* del predetto prezzo base d'asta.

La ricorrente chiede, sin da ora, di essere ammesso al beneficio della esdebitazione *ex art. 14-terdecies* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012 e succ

mod., e in considerazione della relazione del Gestore della crisi, che si allega, (cfr. doc. 3) nella quale viene rilevata l'attendibilità e la realizzabilità di quanto proposto, la ricorrente signora Monica Beltrami, come sopra, rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio

VOGLIA

- emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento ed in particolare;

- disporre la nomina di un liquidatore nella persona del già nominato gestore della crisi Dott.ssa Marcella Montanari;

- determinare la somma annuale non compresa nel procedimento di liquidazione *ex art. 14 ter* comma 6, secondo la prassi del Tribunale;

- disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, della Legge 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione cautelari ed esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione in forza di titolo oppure di causa giuridica anteriore;

- disporre che i creditori non sono legittimati a riscuotere ulteriori somme derivanti da pignoramenti presso terzi o da cessioni di credito in corso;

- sospendere la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 214/2020 Tribunale di Modena;

- sospendere la cessione volontaria del quinto dello stipendio, in forza del contratto di finanziamento sottoscritto con Vivibanca s.p.a.;

- sospendere il pagamento del finanziamento cambiario sottoscritto con Fidelity s.p.a.;

- disporre la sospensione del pagamento del finanziamento Unipol S.p.A., ceduto a Marte Spv, per la sospensione delle rate del mutuo "Piano Famiglie" di cui al doc. 8;

- dichiarare che i creditori aventi titolo o causa giuridica posteriori al momento di esecuzione della pubblicità disposta con l'emanando decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, comma 1, legge n. 3 del 2012, con sospensione sia degli effetti riguardanti le eventuali esecuzioni pendenti anche presso terzi, e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto.

Con preghiera di convocare la ricorrente, personalmente e/o il sottoscritto avvocato qualora il Tribunale intendesse suggerire modifiche alla domanda presentata.

Si depositano i seguenti documenti:

OMISSIS

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Modena, 15 marzo 2022

Prof. Avv. Nicola Soldati